



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 4954

All.

Lì, 9 febbraio 2009

Direzione Generale del Personale
Formazione D.A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

E p.c.

Provveditorato Regionale A.P.
Triveneto **P A D O V A**

Coordinatore Regionale Triveneto
Coordinatori Provinciali
UIL PA Penitenziari **LORO SEDI**

OGGETTO: calcolo prestazioni di lavoro straordinario -

In data 3/2/2009 con nota n.999/U.S.T. – EG, trasmessa anche a codesto ufficio, il Provveditore Regionale del Triveneto ha reso nota la propria interpretazione rispetto al calcolo settimanale delle prestazioni di lavoro straordinario.

Le valutazioni espresse, per lo più, sono condivisibili e in linea con le disposizioni contenute nella lettera circolare n.0222617-2008 del 27/6/2008 e n.0439802 del 23/12/2008.

Però quanto indicato al punto 4) trova la nostra netta contrarietà. Tale indicazione, di fatto, stravolge la gestione del personale. Al riguardo ne riportiamo integralmente il contenuto “ *ai fini del calcolo dell’orario di lavoro effettuato dal personale nel corso della settimana – e quindi dell’eventuale straordinario – le assenze dal servizio previste dall’ordinamento (malattia, permessi legge, permessi sindacali etc...) rappresentano esclusivamente un titolo di giustificazione della mancata prestazione lavorativa nella giornata al quale si riferiscono, ma non possono costituire una posta attiva oraria da computare all’interno del monte ore settimanale contemplato dalla vigente normativa. In sintesi: le assenze sopra descritte non concorrono – ai fini dello straordinario – al calcolo del monte ore settimanale*”.

Ad una attenta lettura emerge immediatamente che tale interpretazione, immotivatamente, stravolge le norme contrattuali.

Norme contrattuali che, per quanto ci riguarda, prevedono che le assenze giustificate surrogano il turno e/o la giornata di riposo coincidente con il periodo di assenza.

D’altro canto in nessun ambito del lavoro (pubblico e privato) non si riconoscono le assenze giustificate in luogo delle ore di lavoro previste; in caso contrario, non sarebbero giustificate..., perché si affermerebbe un principio secondo il quale in caso di mancato espletamento delle trentasei ore settimanali occorrerebbe recuperarle !

Quest’ennesima circolare disapplicativa degli indirizzi dipartimentali emanata da organo periferico, comunque subordinato, ripropone la necessità che codesto Dipartimento faccia chiarezza sui livelli gerarchici e imponga una disciplina omogenea, della materia di cui trattasi,

sull'intero territorio nazionale scevra da illegittime e fantasiose interpretazioni che disorientano e comprimono i diritti soggettivi.

Questa O.S. ritiene che vada indicato **chiaramente ed inequivocabilmente** a tanti Dirigenti e molti Provveditori Regionali che una volta definita l'articolazione dell'orario di lavoro, la programmazione deve prevedere le trentasei ore e il numero di riposi concordati (uno se articolato su sei, due se articolato su cinque). Successivamente, quando è resa nota la settimana lavorativa per il dipendente, le eventuali assenze giustificate (malattia, permessi legge 104, permessi sindacali etc....) ricadenti in giorno lavorativo surrogano l'orario programmato; se ricadenti in giorno "*festivo*" (riposo programmato) non danno diritto al recupero, fatta eccezione per i permessi sindacali che per legge, sono considerate attività di servizio a tutti gli effetti.

Per quanto sopra, si prega voler assicurare riscontro alla presente, anche attraverso corrispondenza diretta con il Sig. Provveditore del Triveneto cui si vorrà inoltrare l'invito ad uniformarsi alle disposizioni dipartimentali e ad attenersi alle norme contrattuali.

Distinti saluti.


Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno